PENSIONE FUTURA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE (PIP)

Nobis Vita S.p.A. (Società del Gruppo Assicurativo AXA Italia)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5104
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Pensione Futura

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Documento sulle rendite

Comprensivo delle tabelle dei coefficienti di conversione in rendita.
Il presente Documento sulle rendite è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Pensione Futura

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5104

DOCUMENTO SULLE RENDITE

PREMESSA

Il presente Documento sulle rendite, allegato alle Condizioni di Assicurazione, disciplina la fase di conversione e di erogazione della prestazione in forma di rendita di **Pensione Futura**, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione, di seguito definito "**Pensione Futura**".

Ai sensi dell'Art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione di **Pensione Futura** può essere erogata in una delle seguenti forme:
- **in forma di capitale**, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile** (o in una differente forma di rendita alternativa indicata al seguente articolo 1), di seguito rendita.

Si rimanda all'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione per un maggior dettaglio sulla modalità di scelta della prestazione da parte dell'Aderente e della tempistica di erogazione.

Art. 1 - Erogazione in rendita

L'Impresa determina la prestazione in forma di rendita vitalizia immediata applicando alla posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione il coefficiente di conversione in rendita, di cui all'Art.2 e all'Allegato del presente Documento, determinato in funzione dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione e della rateazione prescelta relativamente all'erogazione, di cui di seguito.
Ovviamente, la posizione individuale maturata da convertire in rendita è quella al netto dell'eventuale quota da liquidare in forma di capitale.

La rendita vitalizia immediata - al netto delle imposte e della spesa di erogazione, pari a Euro 5 - viene:
- **riconosciuta dall'Impresa vita natural durante dell'Aderente e senza possibilità di essere riscattata durante questo periodo**
- **corrisposta in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile**; nel corso della fase di erogazione non è possibile da parte dell'Aderente richiedere una diversa rateazione.

Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita vitalizia immediata viene rivalutata nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.5.

Entro 60 giorni dalla data di rivalutazione annuale l'Impresa invia all'Aderente una comunicazione contenente dettagli sull'importo della rendita erogata nel corso del periodo di riferimento.

In alternativa alla prestazione in forma di rendita vitalizia immediata sopra descritta, l'Aderente ha la facoltà di decidere che la prestazione - al netto dell'eventuale quota erogata in capitale - possa essere erogata in una delle forme di rendita di seguito descritte:

a) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) nei primi 5 anni e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita; tale prestazione può essere corrisposta, a scelta dell'Aderente, in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile

b) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) nei primi 10 anni e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita; tale prestazione può essere corrisposta, a scelta dell'Aderente, in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile

c) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, reversibile su altra testa - dunque, oltre che di quella dell'Aderente (prima testa) anche di quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al decesso dell'Aderente (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale - percentuale di reversibilità a scelta dell'Aderente - finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa); tale prestazione può essere corrisposta, a scelta dell'Aderente, in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

d) una **rendita a durata definita** erogabile per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell'aspettativa di vita al momento della richiesta e non legata alla sopravvivenza effettiva dell'Aderente: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito anche in caso di sopravvivenza dell'Aderente a tale data. La durata del periodo di erogazione della prestazione corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto). Su richiesta dell'Aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso. E' prevista una erogazione anticipata con periodicità trimestrale. L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

e) **prelievi liberamente determinabili** che sono una soluzione dove è possibile scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto. Non è possibile prelevare subito tutto il montante in quanto è previsto un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale) pari a quella che si potrebbe ricevere se si fosse scelta la rendita a durata definita con frazionamento annuale. Ogni anno si rende potenzialmente disponibile una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate e disponibili dalla richiesta della prestazione, diminuita di quanto eventualmente si è già prelevato in precedenza.
Nell'ultimo anno di durata teorica, si può prelevare fino all'intero montante residuo.

f) **erogazione frazionata del montante** che è una prestazione erogata in rate trimestrali per un periodo di tempo scelto liberamente dal cliente. A differenza della rendita a durata definita di cui al punto d), tale prestazione non è collegata alla speranza di vita ma è il beneficiario a decidere per quanti anni ricevere le rate di rendita (con un limite minimo di 5 anni). L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione, per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia quindi in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

Art. 2 - Determinazione dei coefficienti di conversione

Distintamente per tipologia di rendita l'Impresa determina i coefficienti di conversione.
Nell'Allegato al presente Documento sono inserite le tabelle che illustrano i coefficienti di conversione necessari per determinare l'importo della rendita vitalizia immediata annua (ovvero di quella vitalizia di cui ai punti a) e b) dell'Art 1) in rate posticipate per ogni Euro 1.000 di posizione individuale maturata da convertire.

Le tabelle presenti in Allegato sono le seguenti:
- **Tabella 1**: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- **Tabella 2**: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- **Tabella 3**: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni

Relativamente ai coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia reversibile su altra testa è necessario individuare anche la percentuale di reversibilità e l'età assicurativa della seconda testa.
A titolo di esempio, nell'Allegato al presente Documento, si illustrano alcuni coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia reversibile ipotizzando, oltre all'età assicurativa dell'Aderente e della seconda testa, una percentuale di reversibilità del 100%.
Nel caso in cui l'Aderente scelga questa tipologia di rendita, l'Impresa fornisce, su richiesta dell'Aderente stesso, il coefficiente corrispondente, calcolato in base alle medesime componenti e informazioni utilizzate per le altre tipologie di rendita.

Per tutte e le sole rendite vitalizie di cui all'Art 1, l'Impresa determina i coefficienti di conversione sulla base di ipotesi di evoluzione sia della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, sia dei rendimenti che possono essere ottenuti nel corso della fase di accumulo.
Di conseguenza, ciascun coefficiente di conversione viene calcolato tenendo conto:
- di una **componente demografica**: tavola demografica, indicata come A62, distinta per anno di nascita dell'Aderente
- di una **componente finanziaria**: tasso tecnico pari allo 0%

oltre che:
- della spesa di gestione, pari all'1,25 % della rata di rendita, di cui al successivo Art. 4
- dell'età assicurativa raggiunta dall'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- della **rateazione prescelta per la rendita**: annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

L'importo della rendita vitalizia erogata dall'Impresa in rate posticipate si ottiene come segue:
- la posizione individuale maturata viene moltiplicata per il coefficiente di conversione
- il risultato viene diviso per 1.000
- al risultato vengono detratte le eventuali imposte.

Art. 3 - Modifica della componente demografica e/o finanziaria dei coefficienti di conversione nel corso della fase di accumulo (per tutte e le sole rendite vitalizie di cui all'Art 1)

Nel corso della fase di accumulo l'Impresa ha la facoltà di modificare sia la componente demografica che quella finanziaria dei coefficienti di conversione.

Infatti, visto il lungo periodo che può intercorrere tra la data di adesione a **Pensione Futura** e quella di erogazione della rendita vitalizia, le ipotesi che hanno permesso inizialmente all'Impresa di elaborare le previsioni necessarie alla determinazione dei coefficienti di conversione possono discostarsi sensibilmente rispetto ai reali andamenti demografici e/o finanziari, rendendo così necessario un adeguamento dei coefficienti stessi.

L'intervento di modifica è possibile se e solo se è valida una delle seguenti condizioni:
- non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita vitalizia
- l'Aderente, già presente in **Pensione Futura** al momento della modifica, non debba esercitare il diritto alla prestazione nei 3 anni successivi.

Relativamente alla **componente demografica** è possibile adeguarsi alle nuove ipotesi nei casi in cui statistiche nazionali condotte dall'ISTAT, ovvero da altri qualificati organismi pubblici italiani o comunitari, rilevino variazioni

della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana.
La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente demografica, ha effetto sia sui contributi già corrisposti che su quelli successivi.

Relativamente alla **componente finanziaria** la modifica è possibile nel caso in cui l'Impresa si debba adeguare alle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tasso annuo massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.
La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente finanziaria, ha effetto solo sui contributi versati successivamente alla data di applicazione della modifica.

L'Impresa invia all'Aderente la comunicazione relativa alla modifica dei coefficienti di conversione almeno 120 giorni prima della data di applicazione della modifica stessa.
Nella comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione e devono essere illustrate le conseguenze economiche sulla prestazione.
Nel caso in cui le modifiche proposte dall'Impresa comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Aderente ha 90 giorni di tempo, dal momento della comunicazione, per decidere in merito all'accettazione o meno della modifica proposta.
Nel caso l'Aderente voglia rifiutare tale modifica, deve inviare una comunicazione entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa, con la quale informa delle sue intenzioni:
- interrompere i versamenti, conservando comunque la posizione individuale maturata e mantenendo valide tutte le facoltà previste da **Pensione Futura**

ovvero
- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, senza rispettare il vincolo temporale di permanenza di 2 anni previsti dal Decreto e senza l'applicazione della spesa per il trasferimento, pari a Euro 50.

Art. 4 - Spese
Distintamente per età dell'Aderente e tipologia di rendita scelta, ciascun coefficiente di conversione - di cui all'Art.2 e all'Allegato - necessario a determinare la rendita, prevede una spesa di gestione pari all'1,25% della rata di rendita, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.
Per ciascuna rata di rendita ovvero per ogni pagamento di prelievi liberamente determinabili è previsto un costo fisso di Euro 5, trattenuto dall'importo da liquidare.

Sul patrimonio della Gestione Separata viene applicata annualmente, in occasione della rivalutazione, una spesa indirettamente a carico dell'Aderente pari all'1,30% quale riduzione del tasso di rendimento della Gestione Separata (come meglio indicato all'Art. 5).
Sul patrimonio del Fondo Interno viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita commissione di gestione, pari all'1,90%, applicata in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno e calcolata sul patrimonio del Fondo con conseguente diminuzione del valore della quota.

Art. 5 - Clausola di Rivalutazione
Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua della rendita nel corso della fase di erogazione.
A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata Pensione Futura Linea Garantita - parte integrante delle Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) misura annua di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza anniversaria la rendita viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:
- la Compagnia determina il tasso di rendimento - calcolato ai sensi del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente.
 Relativamente alla prima rivalutazione la quota parte del contributo investito viene rivalutata applicando ad essa il pro-rata della misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra la data di versamento e il 31 dicembre successivo.
- la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto è pari al tasso di rendimento diminuito del rendimento trattenuto dalla Compagnia, pari a 1,30 punti percentuali (livello di tasso medio di rendimento alla data di redazione del presente documento). Se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell'1,30% la misura annua di rivalutazione è pari allo 0%.

La misura annua di rivalutazione non può mai essere negativa.

Misura annua di rivalutazione minima garantita
La Compagnia riconosce una misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0%.
La Compagnia ha facoltà di modificare la misura annua di rivalutazione minima garantita nel caso in cui si debba adeguare alle disposizioni - previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni - in materia di tasso tecnico massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

B) rivalutazione della rendita
(ovvero del montante disponibile, sulla base scelta effettuata dall'Aderente tra le opzioni di cui all'Art.1)

Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita (ovvero il montante disponibile nel caso l'aderente abbia optato per le prestazioni di cui ai punti punti d), e) o f) dell'Art.1) viene rivalutata secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).
La misura annua di rivalutazione viene applicata alla rendita/montante in essere alla ricorrenza annuale precedente, già comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni: Laddove l'aderente abbia optato per le prestazioni di cui ai punti d), e) o f) dell'Art.1 il montante in vigore all'anniversario precedente viene rivalutato tenendo in considerazione le eventuali liquidazioni effettuate in corso d'anno e il momento in cui le stesse sono avvenute.
Gli effetti della rivalutazione sulla rendita / montante sono comunicati di volta in volta all'Aderente.

Art. 6 - Pagamenti dell'Impresa

La richiesta di erogazione della prestazione in forma di rendita da parte dell'Aderente deve essere effettuata inviando all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.
Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente:
- la percentuale di reversibilità, in caso di scelta di rendita reversibile (Art.1)
- la tipologia di rendita scelta (Art.1)
- la rateazione della rendita (laddove tale scelta sia in capo all'Aderente): annuale, semestrale, trimestrale o mensile (Art.1)

In ogni caso è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Nel caso in cui l'aderente abbia scelto l'opzione dei prelievi liberamente determinabili, in ciascuna richiesta di prestazione dovrà anche essere indicato l'importo richiesto.

La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione dell'Impresa a: Nobis Vita S.p.A. - Viale G. Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza MB.

In particolare vengono richiesti:
- fotocopia di un valido documento dell'Aderente
- documentazione che attesti il diritto alla prestazione
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente
- documento che comprovi, anche in forma di autocertificazione, l'esistenza in vita dell'Aderente, da consegnare con periodicità annuale, in fase di erogazione della rendita
- dati anagrafici relativi ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice fiscale relativo ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari, in caso di rendita certa.

Relativamente alle procedure adottate dall'Impresa in merito al pagamento della prestazione in forma di rendita si rimanda all'Art.22 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 7 - Beneficiario

In caso di liquidazione della prestazione nelle forme di rendita previste, vale quanto segue:
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita vitalizia immediata, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita certa, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente, nel corso del periodo in cui la rendita risulta certa (5 o 10 anni), sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita reversibile, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente
- in caso di liquidazione delle prestazioni di cui ai punti punti d), e) o f) dell'Art.1, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dallo stesso al momento della scelta dell'opzione e acquisiscono il diritto di riscattare l'eventuale montante residuo.

Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alle modalità di designazione dei Beneficiari si rimanda all'Art. 35 delle Condizioni di Assicurazione.

NOBIS VITA S.p.A. con Socio Unico
Sede Legale in Agrate Brianza 20864 (MB) • Viale Colleoni, 21 • Tel. 039.9890.100 • Fax 039.9890.695 • www.nobisvita.it • PEC nobisvita@pec.it • Capitale Sociale € 33.704.000,00 i.v. • Iscrizione C.C.I.A.A. di Monza e Brianza: 2576434 • C.F. e P.IVA IT 09028080159 • Iscrizione al reg. soc. del tribunale di Milano: 276128/7103/28 • Iscritta al numero 1.00080 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione • Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della riassicurazione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 19/04/89 (G.U. della Repubblica Italiana del 19/05/89 n. 115) • La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c. e appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Le tabelle che seguono illustrano i coefficienti di conversione necessari a determinare - per Euro 1.000 di posizione individuale maturata - la rendita annua in rate posticipate, distintamente per:
- età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- rateazione di erogazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale e mensile.

Le tipologie di rendita vitalizia immediata rivalutabile individuate sono:
- Tabella 1: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- Tabella 2: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- Tabella 3: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni.

Tabella 1
Tassi di conversione in rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate
(in vigore alla data di stesura del presente documento)

Età rettificata alla data di conversione	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate annue posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate semestrali posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate trimestrali posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate mensili posticipate
45	0,02239	0,02226	0,02220	0,02216
46	0,02289	0,02276	0,02269	0,02265
47	0,02341	0,02327	0,02321	0,02316
48	0,02396	0,02381	0,02374	0,02369
49	0,02453	0,02438	0,02430	0,02425
50	0,02512	0,02497	0,02489	0,02483
51	0,02575	0,02558	0,02550	0,02545
52	0,02641	0,02623	0,02614	0,02609
53	0,02709	0,02691	0,02682	0,02676
54	0,02782	0,02762	0,02753	0,02746
55	0,02858	0,02837	0,02827	0,02820
56	0,02938	0,02916	0,02905	0,02898
57	0,03022	0,02999	0,02988	0,02980
58	0,03111	0,03087	0,03075	0,03067
59	0,03206	0,03180	0,03167	0,03159
60	0,03306	0,03279	0,03265	0,03256
61	0,03413	0,03383	0,03369	0,03359
62	0,03526	0,03495	0,03479	0,03469
63	0,03646	0,03613	0,03596	0,03585
64	0,03774	0,03739	0,03721	0,03709
65	0,03911	0,03873	0,03854	0,03842
66	0,04058	0,04017	0,03997	0,03983
67	0,04216	0,04172	0,04150	0,04135
68	0,04386	0,04338	0,04314	0,04299
69	0,04570	0,04518	0,04492	0,04475
70	0,04768	0,04711	0,04683	0,04665
71	0,04983	0,04921	0,04891	0,04871
72	0,05217	0,05149	0,05116	0,05094
73	0,05471	0,05396	0,05360	0,05336
74	0,05748	0,05666	0,05625	0,05599
75	0,06050	0,05959	0,05914	0,05885
76	0,06381	0,06280	0,06230	0,06197
77	0,06744	0,06631	0,06576	0,06539
78	0,07143	0,07016	0,06954	0,06914
79	0,07581	0,07438	0,07369	0,07323
80	0,08061	0,07900	0,07822	0,07771

Il coefficiente da utilizzare è quello sopraindicato relativo all'età rettificata dell'Aderente.

Per età rettificata si intende l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione così modificata:
- aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi;
- aumentata o diminuita del numero di anni che, nella tabella sottostante, corrisponde al suo anno di nascita (la tavola demografica adottata dalla Compagnia richiede la rettifica dell'età dell'Aderente invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica, in anni, corrispondente all'anno di nascita):

Anno di nascita	Correzione età
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1921	+5
dal 1922 al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	+0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
oltre il 2021	-6

Tabella 2
Tassi di conversione in rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni
(in vigore alla data di stesura del presente documento)

Età rettificata alla data di conversione	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate annue posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate semestrali posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate trimestrali posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate mensili posticipate
45	0,02238	0,02226	0,02219	0,02215
46	0,02288	0,02275	0,02269	0,02264
47	0,02340	0,02327	0,02320	0,02315
48	0,02395	0,02380	0,02373	0,02368
49	0,02452	0,02437	0,02429	0,02424
50	0,02511	0,02495	0,02488	0,02482
51	0,02574	0,02557	0,02549	0,02543
52	0,02639	0,02621	0,02613	0,02607
53	0,02708	0,02689	0,02680	0,02674
54	0,02780	0,02760	0,02751	0,02744
55	0,02855	0,02835	0,02825	0,02818
56	0,02935	0,02913	0,02903	0,02896
57	0,03019	0,02996	0,02985	0,02978
58	0,03108	0,03084	0,03072	0,03064
59	0,03202	0,03177	0,03164	0,03155
60	0,03302	0,03275	0,03261	0,03252
61	0,03408	0,03379	0,03364	0,03355
62	0,03520	0,03489	0,03474	0,03464
63	0,03640	0,03606	0,03590	0,03579
64	0,03767	0,03731	0,03714	0,03702
65	0,03903	0,03864	0,03846	0,03833
66	0,04048	0,04007	0,03987	0,03974
67	0,04204	0,04160	0,04138	0,04124
68	0,04372	0,04324	0,04301	0,04285
69	0,04553	0,04501	0,04476	0,04459
70	0,04748	0,04692	0,04664	0,04646
71	0,04958	0,04897	0,04867	0,04847
72	0,05186	0,05119	0,05086	0,05064
73	0,05432	0,05359	0,05323	0,05299
74	0,05699	0,05618	0,05579	0,05552
75	0,05988	0,05899	0,05855	0,05826
76	0,06302	0,06203	0,06154	0,06122
77	0,06641	0,06531	0,06478	0,06443
78	0,07009	0,06887	0,06827	0,06788
79	0,07405	0,07269	0,07203	0,07159
80	0,07832	0,07680	0,07606	0,07557

Il coefficiente da utilizzare è quello sopraindicato relativo all'età rettificata dell'Aderente.

Per età rettificata si intende l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione così modificata:
- aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi;
- aumentata o diminuita del numero di anni che, nella tabella sottostante, corrisponde al suo anno di nascita (la tavola demografica adottata dalla Compagnia richiede la rettifica dell'età dell'Aderente invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica, in anni, corrispondente all'anno di nascita):

Anno di nascita	Correzione età
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1921	+5
dal 1922 al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	+0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
oltre il 2021	-6

Tabella 3
Tassi di conversione in rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni
(in vigore alla data di stesura del presente documento)

Età rettificata alla data di conversione	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate annue posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate semestrali posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate trimestrali posticipate	Coefficiente conversione in Rendita pagabile in rate mensili posticipate
45	0,02236	0,02224	0,02217	0,02213
46	0,02286	0,02273	0,02266	0,02262
47	0,02338	0,02324	0,02317	0,02313
48	0,02392	0,02377	0,02370	0,02365
49	0,02448	0,02433	0,02426	0,02421
50	0,02507	0,02492	0,02484	0,02479
51	0,02569	0,02553	0,02544	0,02539
52	0,02634	0,02617	0,02608	0,02602
53	0,02702	0,02684	0,02675	0,02669
54	0,02773	0,02754	0,02744	0,02738
55	0,02848	0,02828	0,02818	0,02811
56	0,02927	0,02906	0,02895	0,02888
57	0,03010	0,02987	0,02976	0,02969
58	0,03098	0,03074	0,03062	0,03054
59	0,03191	0,03165	0,03152	0,03144
60	0,03289	0,03261	0,03248	0,03239
61	0,03392	0,03363	0,03349	0,03340
62	0,03502	0,03471	0,03456	0,03446
63	0,03619	0,03586	0,03570	0,03559
64	0,03743	0,03708	0,03690	0,03679
65	0,03874	0,03837	0,03818	0,03806
66	0,04015	0,03974	0,03954	0,03941
67	0,04164	0,04121	0,04099	0,04085
68	0,04324	0,04277	0,04254	0,04239
69	0,04494	0,04443	0,04418	0,04402
70	0,04675	0,04621	0,04594	0,04576
71	0,04868	0,04809	0,04780	0,04761
72	0,05074	0,05009	0,04978	0,04957
73	0,05291	0,05221	0,05187	0,05164
74	0,05521	0,05445	0,05407	0,05383
75	0,05762	0,05680	0,05639	0,05612
76	0,06015	0,05925	0,05881	0,05852
77	0,06278	0,06180	0,06132	0,06100
78	0,06549	0,06442	0,06390	0,06356
79	0,06825	0,06709	0,06652	0,06615
80	0,07102	0,06976	0,06915	0,06875

Il coefficiente da utilizzare è quello sopraindicato relativo all'età rettificata dell'Aderente.

Per età rettificata si intende l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione così modificata:
- aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi;
- aumentata o diminuita del numero di anni che, nella tabella sottostante, corrisponde al suo anno di nascita (la tavola demografica adottata dalla Compagnia richiede la rettifica dell'età dell'Aderente invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica, in anni, corrispondente all'anno di nascita):

Anno di nascita	Correzione età
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1921	+5
dal 1922 al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	+0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
oltre il 2021	-6

Di seguito vengono illustrati - relativamente alla determinazione della rendita reversibile su altra testa - alcuni esempi di coefficienti di conversione, nell'ipotesi di tre combinazioni di età dell'Aderente e della seconda testa e di una percentuale di reversibilità del 100% (in caso di decesso dell'Aderente l'intero importo delle rate di rendita viene riconosciuto ai Beneficiari designati finché è in vita la seconda testa).

Coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia reversibile, nelle seguenti ipotesi:
- importo della posizione individuale da convertire: Euro 1.000
- età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione: 67 anni
- età assicurativa della seconda testa alla medesima data di accesso alla prestazione: 62 anni
- percentuale di reversibilità: 100%
- rateazione: annuale.

anno di nascita del secondo soggetto (seconda testa)	**anno di nascita dell'Aderente**		
	1983	1973	1963
1988	29,86		
1978		30,15	
1968			31,07